

ABITARE IN S.P.A.



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2016

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Premessa

La presente procedura (la **Procedura**) disciplina la gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Abitare In S.p.A. (**Abitare In** o l'**Emittente** o la **Società**) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito all'ammissione delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il **Regolamento Emittenti**), la Procedura è stata predisposta sulla base:

- dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il **Regolamento 17221/2010**);
- delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia (le **Disposizioni**).

La Procedura individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate.

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come di seguito definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come di seguito definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni (come di seguito definite) ai sensi della Procedura, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.

La Procedura non si applica ad alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all'Articolo 2), tra cui le Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito). La Procedura non si applica altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 31 marzo 2016 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti) ed alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti) – in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" e "Parti Correlate" – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione, il quale, in aggiunta, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

Resta comunque inteso che, in conformità all'art. 4, comma 6 del Regolamento Consob, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento Consob, nonché sull'osservanza della Procedura stessa.

Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni previste dal Regolamento Emittenti e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 1 **Definizioni**

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, cod.civ.;

Indipendenti: indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi della sezione "Definizioni", paragrafo 1, lett. f) delle Disposizioni;

Amministratori non Correlati: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

Assemblea: indica l'assemblea dei soci della Società;

Collegio Sindacale: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

Comitato Parti Correlate o **Comitato** indica il comitato di volta in volta composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che:

- nel caso in cui e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la presenza dell'Amministratore Indipendente e del Presidente del Collegio Sindacale;
- nel caso in cui non sia stato nominato alcun Amministratore Indipendente, il Comitato Parti Correlate sarà costituito dai sindaci effettivi del Collegio Sindacale;

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Soggetti con Responsabilità Strategiche: indica coloro che, a qualsiasi titolo, hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società e delle sue controllate;

Funzione Responsabile: la funzione competente per la singola Operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in

manca, il Responsabile Finanziario della Società o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (qualora non sia Parte Correlata) ovvero ancora altro organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere;

Gruppo si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato (ovvero le società controllate).

Indici di Rilevanza ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite) ai sensi della Procedura, si applicano i seguenti Indici di Rilevanza:

- a) **indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore delle Operazioni e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche delle Operazioni sono determinate, il controvalore delle Operazioni è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data delle Operazioni, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche delle Operazioni dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore delle Operazioni è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- b) **indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto delle Operazioni e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto delle Operazioni.

Per Operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore delle Operazioni maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività diverse dall'acquisizione di una partecipazione, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato, pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

Per le finalità del cumulo di Operazioni di cui all'articolo 10.2, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste nella definizione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Operazioni con Parti Correlate o Operazioni: indica qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai Soggetti con Responsabilità Strategiche;

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate dalla Società con Parti Correlate e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni e delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia, per singola operazione, inferiore a Euro [50.000,00 (cinquantamila)]:

- (i) l'assenza di rischi apprezzabili per gli investitori; e
- (ii) il fatto che tale Operazione possa essere di "dimensione trascurabile" anche ove confrontata con i valori medi delle Operazioni concluse nei precedenti 3 esercizi.

Ai fini della Procedura per "attività operative" si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie". L'"attività finanziaria" per poter essere considerata "ordinaria" deve essere accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (es. non potranno considerarsi Operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa in quanto connessi all'attività di investimento).

La Società, al fine di valutare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, adotta i seguenti criteri generali:

- a) oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- b) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- c) dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- d) termini e condizioni contrattuali: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;

- e) natura della controparte: nell'ambito delle Operazioni è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (es. cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene).

Operazioni di Maggiore Rilevanza: si intendono:

- a) le Operazioni per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- b) le Operazioni con la società controllante quotata (se esistente), o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%.

Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

Organo Delegato: indica l'Amministratore Delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui siano state attribuite deleghe e attribuzioni per lo svolgimento delle operazioni di possibile rilevanza ai fini della presente procedura;

Parti Correlate: per parte correlata alla Società si intende il soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla¹ la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole² su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti³;

¹ Per **controllo** si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

² Per **influenza notevole** si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipata e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

³ Per **controllo congiunto** si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

- (b) è una società collegata⁴ della Società;
- (c) è una *joint venture*⁵ in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Soggetti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare⁶ di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di "essere" o "non essere" una Parte Correlata della Società.

Amministratori, sindaci, Soggetti con Responsabilità Strategiche della Società e delle società del Gruppo e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- a) controllano - anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima,

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30° giorno di calendario di ogni trimestre dell'anno con decorso dal 1° gennaio di ogni anno, al Presidente dell'organo amministrativo ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

Presidente del Consiglio di Amministrazione indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Presidente del Collegio Sindacale indica il presidente del Collegio Sindacale della Società di volta in volta in carica;

Presidi Equivalenti indica i presidi indicati nell'Articolo 5 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

Responsabile Finanziario indica il prestatore di lavoro che ricopre la funzione responsabile della finanza e della tesoreria della Società;

Soci Non Correlati: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte sia alla Società;

⁴ Una **società collegata** è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

⁵ Una **joint venture** è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

⁶ Si considerano **stretti familiari di un soggetto** quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Articolo 2 Esclusioni

2.1 La presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ex art. 2389, comma 1, codice civile, ove esistente), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.;
- b) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex art. 2402 cod. civ.)
- c) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- d) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive;
- e) fermo restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (diverse da quelle di cui al precedente paragrafo a)), nonché degli altri Soggetti con Responsabilità Strategiche, a condizione che
 - I. sia stata adottata una politica di remunerazione;
 - II. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - III. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
e
 - IV. la remunerazione assegnata sia coerente a tale politica;
- f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di comunicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni, fermo quanto disposto dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti, la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo;
- g) fermo restando gli obblighi di cui all'art. 10 della presente Procedura, ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza la quale prevede che:
 - I. qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato o del/dei comitato/i esecutivo/i (ove costituito/i), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
 - II. ferma la loro efficacia, tali Operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;

- III. l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente una adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - IV. la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società;
 - V. entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'art. 17 del Regolamento Emittenti;
- h) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex art. 2402 c.c.);
 - i) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate dalla Società, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi¹ di altre Parti Correlate della Società. Gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob). La valutazione è effettuata dall'Organo Delegato e in particolare dagli Amministratori Delegati che non siano Parti Correlate, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato ovvero, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Soggetti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate alla Società (i) qualora uno o più amministratori o Soggetti con Responsabilità Strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta, e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 7 della presente Procedura.
 - j) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

2.2 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti, ove applicabile.

2.3 Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 2 trovano applicazione anche alle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'Articolo 11 della presente Procedura.

¹ La significatività di un interesse di una parte correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione.

Articolo 3

Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 3.1 La Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti, si avvale, in conformità all'art. 10 del Regolamento 17221/2010, della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo si applicherà sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 3.2 Prima dell'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica all'Organo Delegato i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi: (a) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione; b) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro, e c) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) che precedono, l'Organo Delegato sottoporrà al Comitato Parti Correlate il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.
- 3.3 Effettuate le verifiche di cui al precedente art. 3.2 l'Organo Delegato sottopone tempestivamente le Operazioni con Parti Correlate all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso le informazioni in suo possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato deve esprimere il proprio parere. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettano alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile ad alcun Organo Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta all'organo amministrativo. Gli Organi Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le Operazioni rispetto alle quali risulterebbero competenti. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3.4 Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per l'esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate il relativo parere motivato, fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito alla istruttoria condotta al riguardo. Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate il rilascio del suddetto parere, devono essere fornite allo stesso, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete con riferimento all'Operazione con Parti Correlate da approvare.
- 3.5 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:
 - a) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'Operazione e al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate;
 - b) qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 50.000 per singola Operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o

una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle Operazioni medesime.

- 3.6 E' facoltà del Comitato Parti Correlate di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti. Con riferimento al ricorso a tali esperti indipendenti, il Consiglio di Amministrazione può definire un ammontare massimo di spesa pari al 5% del valore di ciascuna singola Operazione e comunque per un ammontare non superiore a Euro 20.000 (ventimila), per i servizi resi dagli esperti indipendenti.
- 3.7 L'Organo Delegato assicura che i componenti del Comitato Parti Correlate ricevano, tempestivamente ed in ogni caso con congruo anticipo prima della approvazione dell'Operazione con Parti Correlate, via e-mail o fax, complete e adeguate informazioni in merito alle Operazioni con Parti Correlate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione con Parti Correlate siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o l'Organo Delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax con congruo anticipo (5 (cinque) giorni lavorativi) prima della riunione del consiglio, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
- (i) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'Oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - (ii) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - (iii) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
- 3.8 I verbali delle deliberazioni del Comitato Parti Correlate recheranno adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate, dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 3.9 Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ..
- 3.10 La medesima procedura di cui al presente Articolo 3 si applica anche con riferimento all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorchè tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere autorizzate da quest'ultima.
- 3.11 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, fermo restando quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 cod. civ., tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.
- 3.12 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, quest'ultimo comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.
- 3.13 Il Comitato Parti Correlate deve fornire una completa informativa almeno trimestrale al

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni.

- 3.14 Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente paragrafo o sul sito *internet* della Società.
- 3.15 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni influenzate da tale attività i pareri previsti dal presente articolo 3 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare.

Articolo 4 Comitato Parti Correlate

- 4.1 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato nei casi previsti della presente Procedura.
- 4.2 I componenti del Comitato Parti Correlate, sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti (come di seguito definiti).
- 4.3 Le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto da parte della maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate. Nel caso in cui il Comitato Parti Correlate sia composto da due membri, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato ed in tal caso il procedimento deve concludersi entro 5 (cinque) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta e nel caso non sia raggiunta l'unanimità in tale termine, il parere sarà considerato negativo.

Articolo 5 Presidi Equivalenti

- 5.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parte correlata rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato Parti Correlate sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione di cui all'articolo 9.1, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:
- (i) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte correlata, la decisione del Comitato Parti Correlate è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato Parti Correlate, a condizione che la maggioranza di questi siano Amministratori Indipendenti; ovvero
 - (ii) il parere di cui al precedente articolo 8 è rilasciato da 2 Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all'interno del Consiglio di Amministrazione solo un amministratore possa essere qualificato come Amministratore Indipendente, dal solo Amministratore Indipendente, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l'unico Amministratore Indipendente, non sia,

rispetto alla specifica Operazione, Parte correlata; ovvero

- (iii) il parere di cui al precedente articolo 8 è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica Operazione, Parti correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero
- (iv) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (iii) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente articolo 8 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Articolo 6

Approvazione di Delibere Quadro

- 6.1 E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione adotti delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (le **Delibere-Quadro**).
- 6.2 Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate di cui alla presente Procedura in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente omogenee e determinate.
- 6.3 Le Delibere-quadro dovranno, in ogni caso, avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle delibere stesse, la durata delle Delibere-Quadro, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, il numero massimo previsto di Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni, l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale.
- 6.4 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento. In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse in attuazione delle Delibere-Quadro, indicando per ciascuna:
 - (i) la controparte con cui l'operazione è posta in essere;
 - (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - (iii) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - (iv) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.
- 6.6 In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, la Società pubblicherà il Documento Informativo ai sensi dell'Articolo 10 che segue, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 6.7 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 3.

Articolo 7

Operazioni di competenza assembleare

- 7.1 Quando un'Operazione con Parti Correlate è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le disposizioni dell'Articolo 3 che precede.
- 7.2 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea un'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario degli Amministratori Indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 cod. civ., tale Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al [10]% del capitale sociale con diritto di voto, esprima voto contrario alla suddetta Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 7.3 Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi dell'Articolo 10 che segue, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
- 7.4 Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'Articolo 10 che segue, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alle precedenti disposizioni di cui all'Articolo 3 che precede, a condizione che:
- (i) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
 - (ii) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iii) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo di cui all'articolo 10.1 che segue.
- 7.5 Nel caso in cui le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al punto (ii) che precede siano negative, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il [10]% del capitale sociale con diritto di voto. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

Articolo 8

Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

- 8.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* previsti dall'art. 11 del Regolamento Emittenti, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:
- (i) l'indicazione della controparte dell'Operazione con Parti Correlate ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
 - (ii) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;

- (iii) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come in seguito definito);
- (iv) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione e se la stessa rientri tra le Operazioni escluse previste dall'articolo Articolo 2 che precede;
- (v) l'eventuale approvazione della Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

Articolo 9

Obblighi informativi periodici

- 9.1 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.
- 9.2 Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- (i) la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
 - (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
 - (iii) le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- 9.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
- (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - (ii) le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - (iii) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 9.4 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento al Documento Informativo (come di seguito definito) pubblicato in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 9.5 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito *internet* della Società.

Articolo 10

Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 10.1 Qualora venga approvata una Operazione di Maggiore Rilevanza, anche se posta in essere da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Emittenti – redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni (il **Documento Informativo**).
- 10.2 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate secondo i criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni. Ai fini di tale previsioni rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non devono essere considerate le operazioni escluse di cui all'Articolo 2 che precede.
- 10.3 Fermo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti una nuova versione del Documento Informativo secondo le tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il 21 (ventunesimo) giorno prima dell'Assemblea.
- 10.4 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni con Parti Correlate previsto dall'art. 7.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione della Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che abbiano determinato il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. La società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.
- 10.5 Nei termini previsti dai precedenti articoli 10.3 e 10.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo ovvero sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni, motivando tale scelta.
- 10.6 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'articolo 10.1 che precede e dai medesimi articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nell'ipotesi in cui pubblichi le informazioni di cui al presente articolo 10.6 in

documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

10.7 La Società fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma, cod. civ., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.8 Ai fini del precedente art. 10.7, l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai Documenti Informativi pubblicati ai sensi degli articoli 10.1, 10.2 e 10.6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

10.9 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

Articolo 11

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate

11.1 Le disposizioni di cui all'Articolo 3 della presente Procedura trovano altresì applicazione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate.

11.2 Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della società controllata.

11.3 Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della società controllata, l'organo delegato della società controllata:

- (i) fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura;
- (ii) predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

11.4 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al presente Articolo 11, le società controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti.

Articolo 12

Modifiche alla Procedura

12.1 Le delibere sulle modifiche da apportare alla Procedura sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente; nel definire eventuali modifiche alla Procedura, l'organo amministrativo della Società identifica quali regole richiedano modifiche allo statuto della Società e delibera previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Articolo 13 Vigilanza sulla Procedura

13.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nelle Disposizioni e nel Regolamento 17221/2010, nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ..

Articolo 14 Entrata in vigore

14.1 La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.

* * * * *